



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.12.2011
C(2011) 9063 definitivo


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.12.2011

recante modifica della decisione C(2007)5728 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Sardegna in Italia

CCI 2007IT162PO016

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.12.2011

recante modifica della decisione C(2007)5728 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Sardegna in Italia

CCI 2007IT162PO016

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In data 1 Ottobre 2010, l'Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo scambio dei dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Sardegna in Italia, adottato con decisione C(2007)5728 della Commissione del 20 Novembre 2007. Su richieste della Commissione del 22 dicembre 2010 e del 9 agosto 2011, l'Italia ha apportato ulteriori modifiche al testo del programma operativo in data 8 luglio 2011 e 27 ottobre 2011. Il testo del programma operativo oggetto della presente decisione è stata inoltrato alla Commissione in data 5 novembre 2011.
- (2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da cambiamenti socio-economici importanti e da difficoltà di attuazione.
- (3) Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006, è stata effettuata una valutazione connessa alla sorveglianza del programma operativo e i risultati sono stati trasmessi al comitato di sorveglianza del programma stesso, nonché alla Commissione, in data 17 giugno 2010 e, successivamente ai rilievi della Commissione, in data 24 giugno 2011.
- (4) In data 17 giugno 2010 e, successivamente ai rilievi della Commissione, il 24 giugno 2011 ed il 17 ottobre 2011, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato, nella sua riunione, conformemente all'articolo 65, lettera g) del regolamento (CE) n.

¹ GUL 210 del 31.7.2006, pag. 25.



1083/2006, la proposta di modifica del contenuto della decisione C(2007)5728, in particolare per quanto riguarda il testo del programma operativo, l'elenco indicativo dei grandi progetti e il piano di finanziamento.

- (5) In conformità al 2° comma dell'articolo 56, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno fissare la data a partire dalla quale diventa ammissibile la spesa trattata dalle nuove categorie di spesa, codice 8 "Altri investimenti in imprese"; codice 24 "Piste ciclabili", codice 39 "Energie rinnovabili: eolica", di cui alla tabella 1 della parte A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale² e come illustrato alla tavola 1 "Dimensione: Temi prioritari" nel sottoparagrafo 3.2.3 del programma operativo rivisto.
- (6) La decisione C(2007)5728 deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione C(2007)5728 è modificata come segue:

1. Il punto (3) dell'Articolo 3 è sostituito come segue:

"3. Nell'ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1, l'importo massimo dell'intervento e il tasso massimo di cofinanziamento per ogni asse prioritario corrispondono ai valori indicati dal secondo all'ottavo comma del presente paragrafo.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 1 "Società dell'informazione" è pari al 40% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 72.458.800 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 2 "Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità" è pari al 20% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 34.480.509 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 3 "Energia" è pari al 43,42% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 79.095.514 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 4 "Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo" è pari al 20% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 70.075.330 euro.

² GUL 371 del 27.12.2006, pag. 1.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 5 "Sviluppo Urbano" è pari al 35% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 103.708.253 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 6 "Competitività" è pari al 65% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 313.446.641 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 7 "Assistenza Tecnica" è pari al 20% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 7.406.718 euro."

- (2) L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione.
- (3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione.
- (4) L'allegato III è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2


La spesa trattata dalle nuove categorie di spesa, codice 8 "Altri investimenti in imprese"; codice 24 "Piste ciclabili", codice 39 "Energie rinnovabili: eolica", come illustrato alla tavola 1 "Dimensione: temi prioritari" del programma operativo rivisto e aggiunta in seguito alle modifiche di cui all'articolo 1 della presente decisione e come illustrato alla tavola 1 "Dimensione: Temi prioritari" nel sottoparagrafo 3.2.3 del programma operativo rivisto, è ammissibile a decorrere dal 1 ottobre 2010.


Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 8.12.2011

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione





ALLEGATO I

Programma operativo modificato